



COMUNE DI PISA  
DIREZIONE 22 MOBILITA'

**ORDINANZA n. 39 D-22 del 7 febbraio 2007 - Identificativo n. 350687**

**Oggetto:** Via Ranieri Grassi. Istituzione del divieto di sosta.

**IL DIRIGENTE**

**VISTA** la richiesta di alcuni abitanti della zona di via Ranieri Grassi che lamentano difficoltà di circolazione pedonale e, a volte, anche difficoltà di accedere ai propri garage a causa dei mezzi in sosta sulla strada;

**VERIFICATO** che la via Ranieri Grassi, è a doppio senso di circolazione, è priva di marciapiedi, ha dimensioni trasversali tali da non consentire il doppio senso di circolazione e la sosta;

**RITENUTO OPPORTUNO**, pertanto, adottare specifici provvedimenti a tutela dell'incolumità dei pedoni ed a salvaguardia di diritti sanciti da specifica autorizzazione (passo carrabile);

**VISTI** gli artt. 3, 5, 7 e 37 del Nuovo Codice della Strada D.Lgs 30.4.1992, n.285 e successive modifiche;

**VISTO** l'art 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs n.267 del 18.8.2000;

**ORDINA**

- **di istituire, in via Ranieri Grassi, il divieto di sosta sul lato sud della strada stessa, per tutta la sua estensione.**

**DISPONE**

- Che la presente ordinanza sia resa nota mediante :
  - pubblicazione all'Albo Pretorio;
  - pubblicazione sul sito Internet dell'Amministrazione Comunale;
  - apposizione di idonea segnaletica in loco e, nei casi previsti, di preavviso, secondo le norme del Codice della strada;
- di trasmettere copia della presente Ordinanza alla PISAMO S.p.A. per la sua attuazione, subordinata ai provvedimenti di cui al punto che precede;
- che la presente ordinanza entrerà in vigore al momento della installazione della segnaletica prevista.

**AVVISA**

Che contro la presente ordinanza può essere opposto ricorso, entro 60 giorni, al T.A.R. della Toscana.

La Polizia Municipale, gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di far osservare la presente ordinanza;

- I trasgressori saranno puniti a termine di legge.